



Comunità di
SANT'EGIDIO



ACCORDO QUADRO DI COOPERAZIONE

TRA

Istituto Italo-Latino Americano con sede in Roma, Via Giovanni Paisiello n°24, Codice Fiscale 80443910585, qui di seguito "IILA", nella persona del Segretario Generale Ambasciatore Giorgio Malfatti di Monte Tretto domiciliato per la carica in Roma, Via Giovanni Paisiello n 24,

E

Comunità di Sant'Egidio, con sede in Roma, Piazza S. Egidio n°3/a, Codice Fiscale 96094790589, qui di seguito "Comunità", nella persona del Presidente Prof. Marco Impagliazzo, domiciliato per la carica in Roma, Piazza S. Egidio n°3;

Premesso che:

L'Istituto Italo-Latino Americano (IILA):

- è un Organismo internazionale avente sede a Roma di cui sono membri l'Italia e le venti Repubbliche dell'America Latina;
- che il funzionamento e gli scopi di detto Organismo sono disposti da una Convenzione internazionale firmata dai ventuno Governi dei Paesi Membri;

- che il finanziamento delle proprie attività istituzionali viene effettuato attraverso contributi del Governo italiano e degli Stati membri;
- che l'attività di cooperazione allo sviluppo viene principalmente attuata attraverso finanziamenti della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri d'Italia, per progetti la cui realizzazione viene affidata all'IILA;
- che l'IILA ha realizzato nel corso di vari anni programmi di cooperazione nel settore sociale e di assistenza.

La Comunità di Sant'Egidio:

- opera da anni anche in America Latina e Caraibi svolgendo la sua missione di assistenza e sviluppo delle popolazioni locali.

Considerato

- che le Parti condividono il comune valore della ricerca del dialogo interculturale visto come elemento di sviluppo sociale, assistenziale e educativo;
- che le Parti hanno deciso di sviluppare una collaborazione congiunta in America latina e Caraibi, nel rispetto delle rispettive autonomie e prerogative, volta a contribuire alla realizzazione di obiettivi comuni;
- che il particolare carattere dei due soggetti, come la veste internazionale e la proiezione regionale dell'IILA, l'alta specializzazione e il prestigio riconosciuto alla Comunità di Sant'Egidio, fanno emergere la possibilità di promuovere sinergie nei campi di assistenza e sviluppo delle popolazioni dell'America Latina e Caraibi attraverso lo studio e la realizzazione di progetti che tengano conto di tali obiettivi comuni.

Tutto ciò premesso le Parti

Convengono:

Articolo 1

Con il presente accordo le Parti intendono instaurare un rapporto quadro di collaborazione che consenta l'elaborazione e la realizzazione di progetti congiunti di cooperazione, attraverso anche riunioni tecniche, seminari e progetti tematici e qualsiasi altra attività che verrà ritenuta utile al raggiungimento degli obiettivi proposti.

Le Parti si impegnano rispettivamente a favorire lo sviluppo delle sinergie con altri attori istituzionali, governativi o associativi.

Articolo 2

Le Parti elaboreranno programmi annuali o pluriennali riguardanti specifici progetti o servizi in cui verranno definiti gli aspetti organizzativi ed economici.

In particolare la strutturazione e la messa in opera dei progetti comuni saranno oggetto di separati ed appositi accordi specifici che verranno determinati congiuntamente tra gli organi competenti delle Parti, nei quali verranno definite di volta in volta le condizioni operative, tecniche e finanziarie, afferenti la partecipazione di ciascuna delle Parti ai programmi e ai progetti da implementare.

Le Parti si impegnano ad assicurare visibilità agli interventi eseguiti.

Articolo 3

Ogni e qualsiasi eventuale controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione al presente accordo quadro e/o ad uno qualsiasi dei successivi accordi di attuazione del medesimo, di cui al precedente articolo 2 ed alle loro successive integrazioni e/o modificazioni, ivi compresa ogni controversia inerente la loro validità, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione, verrà definita in via amichevole.

Nel caso in cui non fosse possibile raggiungere amichevolmente l'intesa, la controversia sarà risolta in conformità a quanto previsto all'articolo 13 dell'Accordo di sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'IILA del 12 ottobre 1999 e, più specificatamente, dal Regolamento IILA (articoli 69 e ss.), validandosi la presente statuizione ad ogni effetto di legge e di contratto quale clausola compromissoria per arbitrato istituzionale da svolgersi con sede in Roma, in lingua italiana e secondo le procedure previste nei sopra

richiamati Accordo di sede e Regolamento e, nel merito, con potere di definire la controversia esclusivamente *ex aequo et bono* tenendo in conto gli usi e le consuetudini applicabili al presente accordo, come pure a quelli successivi di sua attuazione, nonché gli altri criteri enumerati all'articolo 74 del Regolamento dell'IILA.

Articolo 4

Il presente accordo ha la durata di 5 (cinque) anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione e si intenderà rinnovato, agli stessi termini e condizioni, salvo disdetta da una delle Parti da far pervenire, per iscritto, con un anticipo di almeno 6 (sei) mesi rispetto alla scadenza.

Per l'Istituto Italo-Latino Americano
Il Segretario Generale
Amb. Giorgio Malfatti di Monte Tretto

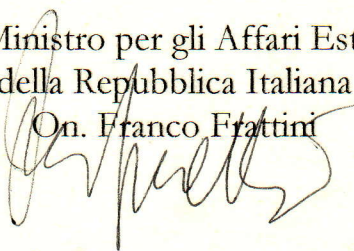


Per la Comunità di Sant'Egidio
Il Presidente
Prof. Marco Impagliazzo



Testimone d'Onore

Il Ministro per gli Affari Esteri
della Repubblica Italiana
On. Franco Frattini



Roma, 8 settembre 2011